

Protocollo d'intesa tra ASL3 - Dipartimento Educazione a Corretti Stili di Vita e Programmi di Comunità e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova per la tutela della salute dei minori con procedimento giudiziario tossicodipendenti, alcolodipendenti ed abusatori di sostanze stupefacenti.

VISTI:

- L'ART. 3 Convenzione sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35.) che prevede che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati»
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 «Promozione delle politiche per i minori e i giovani»;
- la delibera regionale del 24 luglio 2020, n. 647 «Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze e nomina dei componenti»;

DATO ATTO CHE il DPR N.448/1988 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” stabilisce all’art. 1 che le disposizioni in materia di processo minorile e, per quanto non previsto, quelle del codice di procedura penale devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore.

VISTO CHE l’art. 27 del DPR.N. 448/1988 stabilisce che durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chieda al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.

VERIFICATA la preoccupante diffusione dei comportamenti di abuso, delle condotte tossicofile e delle pratiche di policonsumo che caratterizzano quote elevate della popolazione minorile con procedimenti penale

RITENUTA prioritaria la necessità di programmare, di consolidare e di disciplinare adeguati interventi di informazione attenti alle esigenze educative dei minori che garantiscano le corrette comunicazioni circa le compromissioni sanitarie, psichiche ed evolutive derivanti dalle esperienze di abuso dalle condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche.

CONDIVISA l’esigenza che tali interventi debbano espletarsi in un regime di accordo tra l’Autorità Giudiziaria e il Servizio Sanitario Locale al fine di consentire, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali il comune concorso alla tutela della salute per i minori sottoposti a procedimento giudiziario.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova con sede in Genova, Via Serra 8, c.a.p. 16122, codice fiscale / p.iva 80053150100, in persona del Procuratore dott.ssa Tiziana Paolillo

E

l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 con sede in Genova, Via A. Bertani 4, c.a.p. 16125, codice fiscale 03399650104, di seguito più brevemente indicata come ASL n. 3, in persona del Delegato del Direttore Generale, Avv. Giovanna Depetro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e principi di riferimento

Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra il Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità di ASL 3 e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova in merito all'attivazione degli interventi specialistici socio educativi per il minore con procedimento penale aventi problematiche connesse all'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Gli interventi effettuabili sono riferiti alla realizzazione di azioni preventive volte alla tutela della salute dei minori e pertanto devono esplicarsi nella forma della adesione volontaria del minore agli stessi.

ARTICOLO 2

Procedure operative con i minori sottoposti a procedimento penale

Il presente protocollo individua quali soggetti destinatari del percorso educativo i minori indagati per gli art. 186 C.D.S. – Art. 187 C.D.S. e per altri reati nella cui informativa di reato emerga uno stato di dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti del minore.

Il Pubblico Ministero titolare del procedimento, anche attraverso la Polizia Giudiziaria, propone al minore e agli esercenti la responsabilità genitoriale la possibilità di effettuare il percorso educativo

Il percorso educativo prevede tre incontri presso la Struttura Complessa Patologie delle Dipendenze ed Epatologia- Centro Alcolologico Regionale, sito in Genova- Largo Benzi 10 .

Il primo incontro è incentrato sulle problematiche inerenti il reato (alcol, sostanze) e prevede la consegna al minore di un manuale con all'interno i contenuti essenziali, relativi ad uno stile di vita corretto.

Il secondo incontro prevede un colloquio con il minore sui contenuti del manuale e la valutazione del raggiungimento della consapevolezza dei fattori negativi connessi all'uso di sostanze psicotrope o dell'alcool.

Il terzo incontro prevede un incontro del minore con altri coetanei finalizzato alla testimonianza della propria esperienza e al rilascio da parte del Dipartimento di una attestazione circa la buona riuscita del percorso.

Gli esiti delle attività educative/ preventive possono essere messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in relazione a decisioni che essa sia chiamata ad assumere o alla eventuale concessione di benefici di legge.

ARTICOLO 3

Durata

Il presente protocollo d'intesa ha validità biennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile con formali provvedimenti adottati dalle parti.

Entrambe le parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di recesso in via anticipata mediante preavviso di trenta giorni da comunicare tramite raccomandata AR/PEC.

ARTICOLO 4

Controversie

Per ogni controversia relativa all'espletamento del protocollo d'intesa in oggetto, che non si potesse definire in via amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Le Parti, comunque, si impegnano a fare il possibile per dirimere le questioni in modo amichevole, ricorrendo all'azione giudiziaria solo in casi estremi.

ARTICOLO 5

Tutela della privacy

Le parti, in qualità di co-titolari del trattamento dati, assumono sulla base dei reciproci ruoli, tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e norme di armonizzazione.

In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione del presente protocollo d'intesa siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

All'uopo, le parti provvederanno ad impartire precise istruzioni agli autorizzati al trattamento, affinché lo stesso sia effettuato conformemente alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 6

Anticorruzione

Nell'esecuzione del presente protocollo d'intesa, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n.190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

In particolare le Parti si impegnano a rispettare i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ARTICOLO 7

Rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente protocollo d'intesa, le parti rinviando di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 8

Norme fiscali

Le spese di registrazione del presente protocollo d'intesa, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo, se dovute, sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

Letto, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge 241/90.

Genova,

Genova 17/07/2024

La Procura della Repubblica presso il Tribunale

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3

per i Minorenni di Genova

ASL 3

Il Procuratore

Il Delegato del Direttore Generale

(Dott.ssa Tiziana Paolillo)

(Avv. Giovanna Depetro)